

**STATUTO DEL
"CENTRO DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO FLAMIGNI - E.T.S."**

Registrato il 07/11/2023

al n. 10636

Serie 1/T

Versati Euro 200,00

Art. 1 – 1.1. È costituita l'Associazione denominata

**"CENTRO DOCUMENTAZIONE
ARCHIVIO FLAMIGNI - E.T.S."**

1.2. L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata.

1.3. L'Associazione ha sede legale in Roma, Piazza Bartolomeo Romano, 6. L'Associazione può spostare la propria sede legale anche in altro indirizzo del Comune senza che ciò comporti modifica del presente Statuto, con apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Con delibera dell'Assemblea potrà essere trasferita la sede in altro Comune e potranno essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 2 – 2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività previste dallo Statuto. L'Associazione è caratterizzata altresì, dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati, nonché dall'obbligatorietà del bilancio. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della istruzione, della ricerca e della promozione della cultura e a tale scopo gestisce l'Archivio e la Biblioteca del senatore Sergio Flamigni, i Fondi acquisiti e conservati dall'Associazione e i risultati di attività di ricerca, di organizzazione e sistemazione di dati e di ogni altra attività dall'Associazione promossa o partecipata sulle tematiche statutarie, compresa la loro pubblicazione, che costituiranno a tutti gli effetti implemento essenziale del patrimonio dell'Associazione stessa. Lo scopo concreto e finale di tale patrimonio è quello di sostenere la scuola, l'università e le strutture pubbliche nella diffusione della cultura democratica, della cittadinanza consapevole, nel rifiuto della violenza e per la costruzione di solidi legami sociali. L'Associazione si prefigge altresì di realizzare forme concrete di solidarietà promuovendo e perpetuando la memoria delle vittime dei terrorismi, delle mafie e della criminalità organizzata e il sostegno ai parenti delle vittime, anche mediante borse di studio e premi di ricerca.

2.2. L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.3. Ai fini dello svolgimento delle attività individuate nel precedente comma, l'associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:

- programmare attività di studio e di ricerca a livello interdisciplinare, nel campo della storia politica e sociale italiana in età contemporanea;
- censire, schedare e informatizzare la documentazione e il patrimonio librario e documentale conservato nel Centro documentazione Archivio Flamigni così da renderlo disponibile ai fini della ricerca;
- promuovere la stampa di pubblicazioni, articoli, libri, recensioni e atti vari inerenti la documentazione conservata;
- promuovere l'innovazione tecnologica e la sua applicazione alla pratica archivistica per garantire la conservazione e la consultabilità della documentazione;
- censire materiale documentario edito e inedito, con la finalità di completare il quadro informativo;
- organizzare seminari, conferenze, incontri di studio, corsi e convegni sul fenomeno del terrorismo italiano e internazionale, della criminalità organizzata, della violenza politica di carattere eversivo dell'ordinamento democratico, delle pertinenti e significative memorie del Novecento e su temi di storia contemporanea;
- collaborare con enti, istituzioni, studiosi sui temi del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza politica di carattere eversivo dell'ordinamento democratico, delle pertinenti e significative memorie del Novecento e su temi di storia contemporanea;
- realizzare attività formative e informative per la promozione della cittadinanza attiva e consapevole;
- stabilire relazioni con istituzioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri, che abbiano interessi simili, anche ai fini dell'organizzazione di iniziative comuni;
- curare in modo particolare la collaborazione con tutte le università e gli Istituti di ricerca;
- collaborare con altri centri di studio e di ricerca dei paesi dell'Unione Europea e fuori dell'Unione Europea mediante seminari, incontri di studio, borse di ricerca, corsi e convegni di studio sui temi del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza politica di carattere eversivo dell'ordinamento democratico, delle pertinenti e significative memorie del Novecento e su temi di storia contemporanea.

2.4. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

2.5. E' obbligo dell'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 2bis - L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad eventuali e apposite linee guida adottate con decreto.

Art. 2ter - L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del D.Lgs 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Spetta al Consiglio Direttivo individuare e approvare le attività diverse esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore. L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, si propone, inoltre, di compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, nonché assumere ogni altra iniziativa utile diretta alla realizzazione dei predetti scopi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 - L'Associazione può acquisire Archivi e Fondi commessi da altre associazioni, gruppi o privati.

Art. 4 - L'accesso all'Archivio e alla Biblioteca è libero. La consultazione è disciplinata dalle norme dell'apposito regolamento.

Art. 5 – 5.1. Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che condividono i principi emergenti dal presente statuto e intendano collaborare attivamente e personalmente, in coerenza con le finalità perseguite e gli scopi dell'associazione indicati all'articolo 2, al perseguimento degli scopi istituzionali e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione con le proprie opere, competenze e conoscenze. Per quanto concerne in particolare gli enti pubblici e privati, l'acquisto della qualità di associato e il sorgere del vincolo associativo avvengono con il consenso espresso dagli organi rispettivamente competenti.

5.2. Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa richiesta al Consiglio Direttivo mediante domanda che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Sulla domanda si pronuncia l'Assemblea con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che si pronunci il Consiglio Direttivo nella prima riunione

successiva.

5.3. La qualità di associato comporta per tutti l'accettazione integrale del presente Statuto e il versamento della quota associativa, che verrà annualmente stabilita con delibera dell'Assemblea. Gli associati si distinguono in ordinari e sostenitori. Rientrano nella categoria di sostenitori coloro che si obbligano al pagamento della quota associativa mediante erogazione di beni e/o servizi per il funzionamento dell'Associazione per un valore almeno pari alla quota associativa stabilita dall'Assemblea ovvero che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale ritenuta significativa dal Consiglio direttivo. Tale erogazione deve essere considerata separatamente da quelle riguardanti l'eventuale partecipazione degli associati a singoli progetti o programmi di attività o di ricerca. Rientrano nella categoria di ordinari tutti gli altri associati. Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

5.4. Ogni associato ha diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Gli associati recedenti o esclusi non possono richiedere le quote associative versate.

5.5. La decisione di recesso va comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione entro il 15 dicembre, decorso tale termine gli associati saranno comunque obbligati al versamento della quota sociale.

5.6. L'associato può essere escluso dall'Associazione, con delibera motivata dell'Assemblea, per mancato versamento delle quote associative, nel caso in cui il ritardo nel versamento senza giustificato motivo superi 9 (nove) mesi, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle deliberazioni assembleari o del Consiglio direttivo. La delibera dovrà essere comunicata, mediante lettera raccomandata, all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere mediante lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo.

5.7. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a proprie spese.

Art. 6 – 6.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente e il Vicepresidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere,
- l'Organo di controllo e/o revisione, se nominato dall'Assemblea.

6.2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Art. 7 – 7.1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sul rendiconto economico e finanziario, e sugli indirizzi generali del programma. L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. La convocazione contenente il

luogo, la data e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, con indicati gli argomenti da trattare, deve essere spedita a tutti gli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lettera o mail. L'Assemblea si svolge presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Ogni associato ha diritto a un voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

7.2. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea può comunque deliberare a maggioranza ed è valida solo se registra la presenza di almeno un quinto degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. Per le delibere concernenti le modifiche statutarie sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

7.3. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe. Non possono essere delegati i membri del Consiglio direttivo o dell'Organo di controllo, ove nominato.

7.4. L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e ne determina il numero;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo e/o il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative a carico degli associati ordinari;
- prende visione dei contributi versati o dei servizi resi dagli associati sostenitori ed esprimere ogni pertinente valutazione.
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle domande di ammissione o procede all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

7.5. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. L'avviso di convocazione dell'assemblea da tenersi a mezzo di teleconferenza o videoconferenza deve indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli aventi diritto potranno intervenire ovvero le modalità tecniche o le piattaforme digitali per il collegamento simultaneo dei partecipanti.

Art. 8 – 8.1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di associati non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio direttivo

rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, il consiglio stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti, i quali dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo che li ha cooptati. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario che rimangono in carica per tre anni.

8.2. Spetta al Consiglio direttivo curare l'esecuzione dei deliberati assembleari, determinare il programma di lavoro ed elaborare l'indirizzo culturale, editoriale, scientifico, didattico, delle attività svolte in genere dall'Associazione in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovere e coordinare l'attività e autorizzare le spese, deliberare in merito alla costituzione di commissioni di studio e di ricerca e dei relativi coordinatori responsabili, deliberare sulle domande di nuove adesioni e di esclusione nei casi previsti dal presente statuto, provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione, predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea e verificare che il contributo versato o i servizi resi dagli associati sostenitori siano almeno pari alla quota associativa determinata dall'Assemblea. Il Consiglio nomina, se necessario, commissioni o gruppi di lavoro e di studio tecnico-scientifici per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Art. 9 - 9.1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Il Consiglio direttivo è convocato ogni quattro mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, o quando almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti ne facciano richiesta. Delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le decisioni sono valide se prese a maggioranza degli intervenuti alla riunione. Le convocazioni sono fatte con lettera o mail almeno cinque giorni prima della data di convocazione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della riunione. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

9.2. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio direttivo si tengano per video e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 10 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio ed è nominato dal Consiglio direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'Assemblea.

Art. 11 - Il Segretario, nominato fra i membri del Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente con i seguenti compiti:

- tenere il rapporto con gli associati;
- provvedere alla predisposizione delle convocazioni per gli Organi dell'Associazione;
- redigere e conservare i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e curare la tenuta dei libri dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 bis del presente statuto.

Art. 12 – Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- tenere i registri e la contabilità dell'Associazione e conservare la documentazione relativa;
- gestire le entrate e le uscite, nonché il fondo per le minute spese, in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Su delibera del Consiglio direttivo può avvalersi di collaboratori e consulenti esterni.

Art. 13. - 13.1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Se collegiale, l'Organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

13.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

13.3. Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

13.4. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – 14.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- quote e contributi associativi, eredità, donazioni e legati contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi che possono pervenire all'Associazione in forza di norme legislative nazionali o regionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi dei contratti di studio e di ricerca e delle pubblicazioni e altre entrate connesse e compatibili con le finalità dell'Associazione.

14.2. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 14bis - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla

lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 15 – L'Associazione per il suo funzionamento può sottoscrivere convenzioni o altri strumenti giuridici con le università, gli enti locali e le altre amministrazioni dello Stato. Può avvalersi di personale dipendente o con contratto d'opera e di personale dipendente da enti pubblici, dallo Stato e da altre persone giuridiche pubbliche e private, messo a sua disposizione secondo i loro criteri.

Art. 16 – **16.1.** L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.

16.2. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando istituito, a cura del Consiglio Direttivo.

16.3. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando istituito, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione.

Art. 17 – L'Associazione assume l'informazione, la trasparenza, l'accesso ai dati ed alla documentazione dell'attività amministrativa e di gestione dell'Associazione come principi essenziali del proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sue modifiche ed integrazioni, fatte salve ragioni di riserbo a tutela dei diritti essenziali delle persone.

Art. 18 – Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

F.to: Giovanni Tamburino

Sabrina Belloni, Notaio